

## Pec Presidente Trib. CS

**Da:** Avv. Maria Agovino <avvmariaagovino@pec.giuffre.it>  
**Inviato:** giovedì 7 novembre 2024 13:04  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Oggetto:** autorizzazione richiesta pubblicazione sentenza di omologa nella procedura di ristrutturazione della crisi del consumatore n. 79-1/24 Tribunale Cosenza  
**Allegati:** omologa.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente ,  
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC del Tribunale di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dal Sig. Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio del Tribunale di Cosenza, con la presente Le invio in allegato copia della sentenza del 07/11/2024 relativa alla proc. N. 79-1/24 a carico di Capoderosa Franco, con cui il predetto Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della sentenza di omologa nella apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza riservata alle procedure da sovraindebitamento e ristrutturazione della crisi del consumatore .

In attesa di cortese riscontro , porgo cordiali saluti

Maria Agovino

( OCC )

### STUDIO LEGALE AGOVINO

Avv. Maria Agovino

Piazza Gullo n. 6

87100-COSENZA

Tel e fax 0984/209477

Cell 335/5388666

Mail: mariellaagovino@gmail.com

PEC : avvmariaagovino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
Visto: *Atto con allegato computato e  
pubblicazione nel sito web.*  
Cosenza, il 8-11-2024  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P. R.  
*Dr.ssa Maria Luisa Mingrone*

## **Pec Presidente Trib. CS**

---

**Da:** Per conto di: avvmariaagovino@pec.giuffre.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** giovedì 7 novembre 2024 13:04  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: autorizzazione richiesta pubblicazione sentenza di omologa  
nella procedura di ristrutturazione della crisi del consumatore n. 79-1/24 Tribunale  
Cosenza  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (138 KB)

### **Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 07/11/2024 alle ore 13:03:32 (+0100) il messaggio  
"autorizzazione richiesta pubblicazione sentenza di omologa nella procedura di ristrutturazione della crisi del  
consumatore n. 79-1/24 Tribunale Cosenza " è stato inviato da "avvmariaagovino@pec.giuffre.it"  
indirizzato a:  
presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec210312.20241107130332.286992.728.2.35@pec.aruba.it



## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **79/2024 PU**, presentato nell'interesse del sig. **Sig. Franco Capoderosa**, nato a Cerisano (Cs) il 07/03/1955, CF: CPDFNC55C07C515T e residente a Rende (CS) alla C.da Dattoli, via A. Magno n. 328, con l'assistenza dell'OCC Dott.ssa Maria Agovino;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse del Sig. Franco Capoderosa;

vista la relazione dell'OCC Dott.ssa Maria Agovino;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 18.09.2024 emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

dato atto che il creditore Arnaldo Iorio - per il tramite del suo avvocato - ha presentato osservazioni in cancellaria, e l'OCC con relazione del 30.10.2024 ha ritenuto superabili dette contestazioni;

osservato che il piano prevede il pagamento rateizzato dei debiti falcidiati, in un arco temporale di dieci anni (120 mesi) di tutti i creditori privilegiati e chirografari con diverse percentuali di soddisfo:

A) Debito ipotecario Intesa Sanpaolo così come proposto dall'istante: € 65.483,45

B) Debito chirografario Deutsche Bank : € 919,98

C) Debito chirografario RCI : € 5.776,07

D) Debito chirografario Arnaldo Iorio : € 5.850,92

E così per un totale di A+B+C+D, pari a euro 78.030,424.

Ad essi si aggiunge il saldo OCC in prededuzione, per la somma di € 5.072,76 (pari al restante 60% sulla maggior somma di € 6.930,00 oltre IVA: 8.454,60, di cui risultano già pagate le rate di € 1.268,19, € 1.268,19, € 845,46), il tutto per un totale di € 83.103,18.

Ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza dell'istante;

dato atto il ricorrente può qualificarsi come “*consumatore*” ai sensi dell’art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto le difficoltà economiche del Sig. Capoderosa sono iniziate nel 2015, quando al debitore veniva diagnosticata una grave patologia, per cui rimaneva inattivo dal lavoro e nel corso del tempo ha dovuto sostenere molte spese mediche, ciò determinando l’impossibilità di ottemperare al pagamento delle rate del mutuo, contratto precedentemente;

considerato che il piano proposto è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria anche per quanto concerne la posizione del sig. Iorio, il che consente di superare le osservazioni effettuate dal creditore;

richiamato il decreto di pubblicazione del 18.09.2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all’ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione della procedura esecutiva pendente n. 73/2022 RGEI in danno dell’istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all’apertura di un conto corrente dedicato all’esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all’OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

#### PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell’interesse del Sig. Franco Capoderosa e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell’omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell’omologazione, la sospensione della procedura esecutiva n. 73/2022 RGEI e dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel

corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;

- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 07.11.2024

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio